

SENATO DELLA REPUBBLICA

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE

5^a (Bilancio)

6^a (Finanze e tesoro)

MERCOLEDÌ 23 APRILE 2014

4^a Seduta (antimeridiana)

Presidenza del Vice Presidente della 6^a Commissione

CARRARO

Interviene il sottosegretario di Stato per l'economia e le finanze Legnini.

La seduta inizia alle ore 9,05.

IN SEDE REFERENTE

(1450) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche, approvato dalla Camera dei

deputati

(Esame e rinvio)

La relatrice per la 5^a Commissione ZANONI (PD) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando, in via preliminare, che il provvedimento risulta fornito della relazione tecnica aggiornata, ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge di contabilità e finanza pubblica.

Evidenzia, inoltre, che la definizione giornalistica di tale provvedimento come "decreto salva Roma" risulta fortemente impropria, in quanto il decreto reca un numero elevato di disposizioni riguardanti la generalità degli enti locali, che ne attendono una celere conversione.

Per quanto riguarda i profili di interesse della 5^a Commissione, segnala che l'articolo 1, comma 2, del decreto prevede la copertura dell'incremento del contributo dello Stato ai comuni, attraverso riduzione di 118,156 milioni del Fondo per le esigenze urgenti e indifferibili e di 6,844 milioni del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica. L'articolo 2-bis reca il differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'esercizio 2014 degli enti locali dal 30 aprile 2014 al 31 luglio 2014. Al riguardo, sottolinea come il differimento in questione rappresenta un elemento problematico che inficia la buona gestione dell'amministrazione degli enti locali, che dovrebbero essere posti nella condizione di approvare il bilancio di previsione entro il termine previsto dal testo unico sugli enti locali, ossia il 31 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento. L'articolo 3 reca numerose modifiche al testo unico degli enti locali finalizzate dare maggiore flessibilità alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale per gli enti locali: si ammette la presentazione di un nuovo piano anche a seguito del diniego da parte del consiglio comunale o della Corte dei conti; si ampliano i tempi nei quali l'ente locale può avvalersi della procedura per il riequilibrio; si consente l'attivazione di mutui oltre i limiti vigenti; si permette una rimodulazione del piano in taluni casi (commi 1-3-*quater*). Inoltre, per i comuni con più di 20.000 abitanti che programmino una riduzione di almeno il 20 per cento dei costi dei servizi e la razionalizzazione delle società partecipate, si consente che raggiungano l'equilibrio entro un periodo massimo di tre anni (comma 4). Si amplia, infine, la possibilità per le società controllate di applicare processi di mobilità tra società, eliminando il vincolo della coerenza con il rispettivo ordinamento professionale (comma 4-bis). L'articolo 3-bis riduce l'entità minima del Fondo svalutazione crediti per gli enti locali e l'entità del Fondo svalutazione crediti per gli enti locali beneficiari delle anticipazioni di liquidità concesse per il pagamento dei debiti pregressi maturati da tali enti rispettivamente dal 25 al 20 per cento e dal 30 al 20 per cento dei residui attivi di cui al titoli I e III dell'entrata, aventi anzianità superiore a 5 anni. L'articolo 4 prevede una specifica procedura di riassorbimento graduale delle somme attribuite al personale delle regioni e degli enti locali in violazione dei vincoli finanziari imposti alla contrattazione collettiva integrativa. I commi da 3-bis a 3-*quater* ammettono il pagamento, da parte di regioni ed enti locali, delle prestazioni dei lavoratori socialmente utili per le retribuzioni maturate nel periodo 2010-2013, nel rispetto del

patto di stabilità interno e garantendo, comunque, la salvaguardia degli equilibri di bilancio. L'articolo 5 consente agli enti locali, per gli anni 2014 e 2015, di assumere nuovi mutui e accedere ad altre forme di finanziamento reperibili sul mercato, oltre i limiti dell'8 per cento delle entrate fissati dal testo unico degli enti locali, per un importo non superiore alle quote di capitale dei mutui e dei prestiti obbligazionari, precedentemente contratti, rimborsate nell'esercizio precedente. L'articolo 8 prevede l'erogazione ai comuni delle regioni a statuto ordinario ed ai comuni della Regione siciliana e della Regione Sardegna di un anticipo del 20 per cento di quanto spettante per l'anno 2014 a titolo di Fondo di solidarietà comunale. L'articolo 9 riduce, a decorrere dall'anno 2014 il contributo ordinario spettante agli enti locali nella misura di 7 milioni per le province e di 118 milioni di euro per i comuni. L'articolo 10 conferma, per l'anno 2014, le modalità di riparto alle province del fondo sperimentale di riequilibrio già adottate con decreto ministeriale del 4 maggio 2012. Sono, altresì, confermate le riduzioni di risorse per la revisione della spesa e i trasferimenti per le province siciliane e sarde. L'articolo 11 modifica la disciplina della relazione di fine mandato provinciale e comunale, al fine di semplificarne la procedura di redazione e pubblicazione. L'articolo 12, comma 1, interviene sulla decorrenza dell'erogazione del contributo straordinario per le fusioni di comuni; al comma 1-*bis*, destina alla regione Emilia-Romagna le somme iscritte in conto residui per l'anno 2014 sul fondo destinato alla erogazione di contributi alle persone fisiche per la riduzione del prezzo della benzina e del gasolio per autotrazione alla pompa, quale contributo straordinario pari a 2 milioni di euro.

L'articolo 13 prevede che il finanziamento attribuito al comune di Lampedusa e Linosa a valere sul Fondo di sviluppo delle isole minori, per le annualità 2008 e 2009, pari a euro 1.421.021,13, venga interamente erogato e destinato alla realizzazione di interventi urgenti del comune destinati a far fronte alla situazione di emergenza connessa all'accoglienza dei profughi e ai bisogni primari della comunità isolana. L'articolo 14 interviene sulla disciplina del Fondo di solidarietà comunale, stabilendo che il dieci per cento del Fondo in esame sia ripartito tra i comuni sulla base dei fabbisogni standard, specificando che occorre tenere conto anche delle capacità fiscali. L'articolo 15, comma 1, chiarisce che, per le province che nel 2009 sono state interessate dallo scorporo di province di nuova istituzione, l'obiettivo del patto di stabilità interno è calcolato assumendo a riferimento la spesa corrente del biennio 2010-2011, anziché del triennio 2009-2011; al comma 1-*bis* prevede un'attenuazione delle sanzioni per le province che non hanno rispettato il patto di stabilità. L'articolo 16 contiene disposizioni su Roma capitale, prevedendo che il comune trasmetta, entro il 4 luglio 2014, un rapporto che evidenzi le cause della formazione del disavanzo e adotti un piano triennale per la riduzione del disavanzo e per il riequilibrio strutturale di bilancio che deve essere approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri. Si autorizza, inoltre, il Commissario straordinario del Governo per il comune di Roma ad inserire, nella massa passiva del debito del comune di Roma, ulteriori partite debitorie per complessivi 115 milioni di euro. Si prevede, infine, la finalizzazione di risorse pari a 12 milioni di euro nel 2014 e 10,5 milioni di euro nel 2015 per assicurare l'attuazione di interventi previsti per superare la crisi in atto nella gestione dei rifiuti nel territorio di Roma, previa validazione da parte del Ministero dell'ambiente del programma di lavoro triennale sulla raccolta differenziata. L'articolo 17 prevede il pagamento, da parte dello Stato, a Trenitalia dell'importo di 13,4 milioni di euro per corrispettivo dei servizi resi nei primi sette mesi del 2014 in Valle d'Aosta. Qualora il trasferimento delle funzioni alla regione autonoma non si completi entro il 31 luglio 2014, si prevede che Trenitalia riduca il servizio, garantendo l'effettuazione dei servizi minimi essenziali. Si provvede alla copertura degli oneri a valere per 4 milioni di euro sui fondi speciali di parte corrente e per 9,4 milioni di euro sul Fondo per gli interventi strutturali di politica economica. Al comma 4 si autorizza a corrispondere a Trenitalia le somme impegnate per l'anno 2013 per le prestazioni rese per i servizi relativi al territorio della Regione Siciliana e i servizi indivisibili. Il comma 4-*bis* autorizza il proseguimento della regolazione dei rapporti tra lo Stato e Rete ferroviaria italiana S.p.A., sulla base del contratto di programma 2007-2011, fino alla conclusione della procedura di approvazione del contratto di programma - parte investimenti 2012-2016. Il comma 5 prevede il blocco delle azioni esecutive, anche concorsuali, in relazione alla situazione del trasporto ferroviario regionale campano. L'articolo 18 reca, al comma 1, disposizioni volte a limitare, nell'anno 2014, l'applicazione di talune sanzioni previste dalla normativa vigente per il mancato rispetto del patto di stabilità interno nei confronti dei comuni di Venezia e Chioggia. Il comma 1-*bis* reca una norma di interpretazione autentica del comma 76 dell'articolo 1 della legge n. 311 del 2004, concernente le modalità di iscrizione in bilancio del debito e del ricavo derivante dai mutui. L'articolo 19 proroga al 31 marzo 2014 (in luogo del 28 febbraio 2014 originariamente previsto) il termine fissato dalla legge di stabilità 2014 per la prosecuzione dei contratti stipulati dalle istituzioni scolastiche ed educative statali per l'acquisto di servizi di pulizia ed altri servizi ausiliari. Il comma 1-*bis* prevede che le risorse destinate dall'articolo 18, comma 8-*bis*, del decreto-legge n. 69 del 2013, alla messa in sicurezza

degli edifici scolastici, pari a 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2014, 2015 e 2016, siano anche finalizzate a garantire la prosecuzione delle attività di monitoraggio del rischio sismico; si prevede, inoltre, che il decreto di attuazione non debba più individuare gli istituti cui affidare le predette attività. L'articolo 20 reca alcune agevolazioni finanziarie in favore della provincia e del comune de L'Aquila, nonché degli altri comuni del cratere, colpiti dal sisma dell'aprile 2009. Tali agevolazioni sono compensate mantenendo fermi gli importi complessivi delle riduzioni di spesa previste, ponendo quindi l'onere a carico degli altri enti locali.

L'articolo 20-*bis* destina una quota delle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione, pari a 50 milioni di euro, che si renderanno disponibili a seguito della verifica sull'effettivo stato di attuazione degli interventi previsti nell'ambito della programmazione 2007-2013, al finanziamento del Fondo per le emergenze nazionali.

In conclusione, rileva come il decreto-legge in esame sia nettamente migliorato rispetto ai precedenti due decreti vertenti sulla materia degli enti locali, anche grazie all'espunzione di norme incongrue.

Rinvia, infine, per un esame più approfondito dei profili finanziari e giuridici del provvedimento, alla nota di lettura n. 43 del 2014 del Servizio del bilancio e al *dossier* n. 130 del 2014 del Servizio Studi.

Il relatore per la 6^a Commissione **ZELLER** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, segnalando che, per quanto concerne le disposizioni di diretto interesse della 6^a Commissione, l'articolo 1 modifica alcune disposizioni in materia di TARI e TASI introdotte dalla legge di stabilità del 2014.

Più in dettaglio, il comma 1, lettera *a*), aggiunge un periodo al comma 677, consentendo ai comuni, per il 2014, di superare il limite del 2,5 per mille previsto per la determinazione delle aliquote TASI 2014, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille. Tale possibilità è condizionata al finanziamento di detrazioni d'imposta o altre misure sulle abitazioni principali e le unità immobiliari ad esse equiparate che generino effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori (come aggiunto dalla Camera dei deputati) a quelli determinatisi con riferimento all'IMU per la stessa tipologia di immobili. La lettera *b*) modifica il comma 688 della legge di stabilità 2014, riguardante le modalità di pagamento della TASI e della TARI. In particolare, le modalità di versamento della TASI vengono rese omogenee a quelle dell'IMU (vale a dire modello F24 e bollettino di conto corrente postale compatibile con le norme concernenti i versamenti unitari), eliminando le altre modalità di pagamento - vale a dire servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali - previste dalla norma originaria. La Camera dei deputati ha apportato al testo una serie di modifiche secondo le quali: la TASI deve essere pagata in due rate, la prima in scadenza il 16 giugno e la seconda il 16 dicembre, in analogia a quanto previsto per l'IMU; il versamento della prima rata TASI è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi precedenti, mentre il saldo deve tenere conto degli atti pubblicati dal comune entro il 28 ottobre; per gli immobili diversi dall'abitazione principale, per il 2014, il versamento della prima rata è effettuato sulla base dell'aliquota base TASI (pari all'1 per mille), qualora il comune non abbia deliberato una diversa aliquota entro il 31 maggio 2014, mentre il versamento della rata a saldo è eseguito a conguaglio sulla base delle deliberazioni del consiglio comunale; per gli immobili adibiti ad abitazione principale, per il primo anno di applicazione della TASI, il versamento dell'imposta è effettuato in un'unica rata entro il termine del 16 dicembre 2014, salvo che - alla data del 31 maggio 2014 - venga pubblicata nel portale del federalismo fiscale la deliberazione di approvazione delle aliquote e delle detrazioni. La lettera *c*) introduce un termine di scadenza per l'affidamento diretto e la possibilità di affidare la gestione dell'accertamento e della riscossione della Tari solo a soggetti già affidatari di servizi in materia di rifiuti (in considerazione della continuità tra TARI e vecchia TARES). La Camera dei deputati ha aggiunto la lettera *c-bis*), secondo cui - a decorrere dall'anno d'imposta 2013 - nel caso di immobili oggetto di "multiproprietà" (diritti di godimento a tempo parziale), il versamento dell'IMU è effettuato dall'amministratore del bene, il quale può prelevare l'importo necessario dal fondo comune attribuendo le quote ai singoli titolari con addebito nel rendiconto annuale. La lettera *d*) dispone, per l'anno 2014, un contributo di 625 milioni di euro per i comuni (in luogo dei 500 milioni originariamente attribuiti dalla legge di stabilità 2014); le modalità di ripartizione di tale contributo devono tenere conto dei gettiti *standard* ed effettivi dell'IMU e della TASI. La Camera dei deputati ha aggiunto il comma 1-*bis*, il quale dispone che, per l'anno 2013, sono valide le delibere di istituzione o variazione dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche approvate entro i termini di legge e comunicate entro il 31 dicembre 2013. Il comma 2 provvede alla copertura degli oneri derivanti dalla precedente lettera *d*), mentre il comma 3, modificato dalla Camera dei deputati disciplina le ipotesi di esenzione dalla TASI, con una disposizione che ricalca quanto previsto in materia di IMU.

Sono, pertanto, esenti dal tributo gli immobili dello Stato e degli enti territoriali posseduti sul proprio territorio, nonché gli immobili dagli enti del servizio sanitario nazionale, destinati esclusivamente ai compiti istituzionali; i rifugi alpini non custoditi, i punti di appoggio e i bivacchi (come aggiunto dalla Camera dei deputati); gli immobili elencati all'articolo 7, comma 1, lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*) ed *l*) del decreto legislativo n. 504 del 1992, ossia i fabbricati classificati nelle categorie catastali da E/1 a E/9 (stazioni, ponti, fabbricati destinati ad esigenze pubbliche, ecc.); i fabbricati con destinazione ad usi culturali; i fabbricati destinati esclusivamente all'esercizio del culto; i fabbricati di proprietà della Santa Sede indicati negli artt. 13, 14, 15 e 16 del Trattato lateranense; i fabbricati appartenenti agli Stati esteri e alle organizzazioni internazionali per i quali è prevista l'esenzione dall'imposta locale sul reddito dei fabbricati in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia; gli immobili utilizzati dagli enti non commerciali per attività non commerciali.

Il comma 4 dispone l'estensione a tutti i tributi locali della procedura prevista dall'articolo 1, commi da 722 a 727, della legge di stabilità 2014, in caso di erronei versamenti dell'IMU. L'articolo 2, comma 1 reca una serie di modifiche alla legge di stabilità 2014. La lettera *a*) elimina l'obbligo per chi intende acquistare servizi di pubblicità on line ad acquistarli da soggetti titolari di una partita IVA rilasciata dall'amministrazione finanziaria italiana. La lettera *a-bis*), aggiunta dalla Camera dei deputati, reca, tra l'altro, disposizioni volte ad introdurre la facoltà di scioglimento "incentivato" ovvero di alienazione di società controllate da pubbliche amministrazioni locali. La lettera *b*) dispone la proroga dal 1° maggio 2014 al 1° gennaio 2015 del termine entro il quale procedere alla cessione, da parte delle pubbliche amministrazioni, delle partecipazioni in società aventi per oggetto sociale attività di produzione di beni e di servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali della pubblica amministrazione partecipante. Le lettere *c*), *c-bis*), *c-ter*) e *d*) modificano la legge di stabilità 2014, relativamente alla definizione agevolata delle somme iscritte a ruolo. La lettera *d-bis*), aggiunta dalla Camera dei deputati, precisa che l'utilizzo delle superfici catastali per il calcolo della TARI decorre dal 1° gennaio successivo alla data di emanazione del provvedimento dell'Agenzia delle entrate che attesta la completa attuazione delle disposizioni previste dalla legge di stabilità 2014. La lettera *e*), modificata dalla Camera dei deputati, interviene sul secondo periodo del comma 649 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014, demandando al regolamento comunale eventuali riduzioni della TARI per rifiuti assimilati avviati al riciclo dal produttore, direttamente o tramite soggetti autorizzati. La Camera dei deputati ha, altresì, introdotto una nuova lettera *e-quater*), con cui viene abrogato il comma 661 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014, che prevede che il tributo non è dovuto in relazione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero. La Camera dei deputati ha anche inserito la lettera *e-bis*), diretta a modificare il comma 652 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014, nonché la lettera *e-ter*), diretta a sostituire il comma 660 dell'articolo 1 della legge di stabilità 2014, relativo alla disciplina della TARI. La lettera *f*), modificando il presupposto d'imposta della TASI, esclude l'applicazione dell'imposta ai terreni agricoli. La lettera *g*) assoggetta a TASI le aree scoperte pertinenziali e le aree condominiali non occupate in via esclusiva. La lettera *h*) modifica la potestà regolamentare del comune nella disciplina di riduzioni ed esenzioni TASI, in particolare escludendo che il comune possa disporre agevolazioni nell'ipotesi di superfici eccedenti il normale rapporto tra produzione di rifiuti e superficie stessa. Il comma 1-*bis*, aggiunto dalla Camera dei deputati, sopprime la norma che prevede che, in caso di insufficiente versamento della seconda rata dell'IMU per il 2013, non sono applicati sanzioni e interessi, qualora la differenza sia stata versata entro il 24 gennaio 2014. Occorre segnalare, inoltre, l'articolo 6, che reca disposizioni in merito alla iscrizione in bilancio, da parte dei comuni dell'imposta municipale di propria spettanza, per l'anno 2014 e per gli anni successivi; l'articolo 7, che introduce disposizioni finalizzate ad una verifica, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, entro il mese di marzo 2014, del gettito dell'imposta municipale propria dell'anno 2013, con particolare riferimento alla distribuzione degli incassi relativi ai fabbricati di categoria D, ai fini di una più puntuale ripartizione tra i comuni del fondo di solidarietà comunale.

Il presidente [CARRARO](#), dopo aver ringraziato i relatori, ricorda che, nella seduta pomeridiana, già convocata per le ore 15, si svolgerà la discussione generale e che il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno è già stato fissato alle ore 18 di oggi.

Rammenta, poi, che il provvedimento risulta calendarizzato in Assemblea a partire da martedì 29 aprile e che dovrà essere convertito in legge, a pena di decadenza, entro il prossimo 5 maggio.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,30.

COMMISSIONI 5^a e 6^a RIUNITE
5^a (Bilancio)
6^a (Finanze e tesoro)

MERCOLEDÌ 23 APRILE 2014
5^a Seduta (pomeridiana)

Presidenza del Presidente della 5^a Commissione
AZZOLLINI
indi del Presidente della 6^a Commissione
Mauro Maria MARINO

Interviene il vice ministro dell'economia e delle finanze Morando.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(1450) Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 6 marzo 2014, n. 16, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale, nonché misure volte a garantire la funzionalità dei servizi svolti nelle istituzioni scolastiche, approvato dalla Camera dei deputati
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame sospeso nella seduta antimeridiana di oggi.

Il presidente **AZZOLLINI** dichiara aperta la discussione generale.

La senatrice **COMAROLI** (*LN-Aut*) interviene per sottolineare la disparità di trattamento tra le regioni a statuto speciale e quelle a statuto ordinario con particolare riferimento all'articolo 17 che, per la regione Valle d'Aosta, esclude dal Patto di stabilità interventi finanziari sul trasporto ferroviario da essa effettuati. Una norma di questa natura sarebbe necessaria anche per molte regioni a statuto ordinario che, peraltro, forniscono servizi i cui costi si avvicinano a quelli *standard* molto di più di quelli forniti della Valle d'Aosta. In relazione poi all'articolo 16 che riguarda il bilancio della città di Roma, sottolinea come la Relazione tecnica non sia affatto chiara per quanto riguarda l'individuazione del soggetto su cui graveranno i debiti pregressi della Capitale, oggetto attualmente della Gestione Commissariale. Dall'audizione svolta dalla Commissione bilancio in occasione dell'esame del decreto-legge n. 151 del 2013 lasciato poi decadere risulta infatti chiaro che le risorse trasferite dallo Stato alla Gestione Commissariale sono già ora insufficienti, chiede pertanto al Governo di rendere esplicito se sarà o meno lo Stato centrale a dover farsi carico del debito. Chiede inoltre di avere chiarimenti su quali possano essere le azioni nei riguardi del comune di Roma qualora tale ente non presenti il piano di rientro: la questione è di grande attualità posto che l'assessore al bilancio si è dimesso la scorsa settimana proprio per questa ragione. Chiede poi di sapere quali sono le ragioni per cui tutti i comuni d'Italia possono effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti con le loro risorse mentre il comune di Roma necessita di contributi *ad hoc*. Infine, chiede quale sarà il carico effettivo sui cittadini della TASI ed il relativo gettito complessivo, dato che tale imposta era nata con l'intento di alleggerire i medesimi dall'IMU e quale sarà l'effetto della riforma del catasto sulla misura di questa imposta.

Il senatore **VACCIANO** (*M5S*) lamenta come per l'ennesima volta il Senato sia chiamato a convertire un decreto-legge senza alcuna possibilità di effettuare un esame approfondito e di apportare modifiche. Facendo riferimento alla consistenza delle coperture predisposte dal Governo, manifesta

dubbi sulla possibilità dei comuni di applicare le detrazioni previste dalla disciplina della TASI. Dopo aver manifestato perplessità rispetto alla previsione di coperture a valere sul fondo per le esigenze urgenti e indifferibili, esprime riserve circa l'adeguatezza dell'imposizione TASI sulle aree condominiali quale copertura per l'esclusione dei terreni agricoli dall'area di applicazione del medesimo tributo e rileva come non vi sia reale chiarezza relativamente all'applicazione del tributo alle fondazioni bancarie. Auspica inoltre che vengano forniti necessari chiarimenti circa la cosiddetta rottamazione delle cartelle esattoriali conseguenti a sanzioni per la violazione del codice della strada.

Il senatore **URAS** (*Misto-SEL*) lamenta come il provvedimento in esame, che peraltro arriva in Senato senza possibilità di essere modificato, non contempli alcuna norma, come invece prevedeva il decreto-legge n. 151 del 2013 poi decaduto sulle calamità naturali occorse in Sardegna lo scorso anno e a causa delle quali si sono registrate venti vittime. La Sardegna ha avuto un trattamento molto peggiore di quello riservato ad altre regioni italiane colpite da calamità naturali. In casi analoghi e per altre regioni lo Stato ha infatti profuso un impegno finanziario neanche lontanamente paragonabile a quello risibile previsto nell'ultima legge di stabilità nei riguardi della Sardegna.

La senatrice **BELLOT** (*LN-Aut*) segnala la mancanza di certezze in rapporto all'andamento della pressione tributaria conseguentemente al passaggio dall'IMU alla TASI, che è oggetto di una disciplina eccessivamente confusa in materia di scadenze, detrazioni e riscossione delle quote a carico dei conduttori. Formula quindi rilievi critici sull'articolo 3 del decreto-legge n. 16, in quanto volto a concedere agevolazioni a favore del comune di Napoli, configurando un'ulteriore disparità di trattamento a svantaggio degli enti la cui gestione finanziaria è risultata virtuosa. Quanto all'articolo 9 del provvedimento, segnala come questo rechi misure di taglio lineare, in assenza di una più meditata visione strategica e, avviandosi alla conclusione, richiama l'attenzione sull'articolo 13, sottolineando l'inadeguatezza dell'intervento destinato al comune di Lampedusa e Linosa.

Il senatore **SCIASCIA** (*FI-PdL XVII*) pone un quesito concernente la deducibilità dei versamenti TASI rispetto all'imposizione sui redditi delle imprese e da lavoro autonomo e all'IRAP. Chiede inoltre raggugli circa le motivazioni dell'abrogazione delle recenti norme riguardanti l'obbligo di acquisto dei servizi di pubblicità sul *web* da soggetti titolari di partita IVA italiana.

Il presidente **Mauro Maria MARINO** dichiara conclusa la discussione generale.

Rinunciano alla replica i relatori **ZANONI** (*PD*) e **ZELLER** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) .

Il vice ministro MORANDO fa presente che la replica del Governo sarà svolta nella giornata di domani dal sottosegretario Legnini che ha seguito il provvedimento nell'*iter* presso la Camera dei deputati.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 15,50.